Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV**
Salute e protezione degli animali

# Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 16.4

# Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini

## Aspetti generali concernenti l'uccisione degli animali

In molti ambiti della detenzione di animali si uccidono regolarmente animali, talvolta in numero considerevole. Spesso si tratta di esemplari molto giovani, deboli, malati o feriti che sono uccisi per limitarne le sofferenze.

L'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) è stata completata con prescrizioni sull'uccisione che sono entrate in vigore il 1° marzo 2018. Per questo motivo l'USAV pubblica una serie di informazioni tecniche specifiche per ciascuna specie.

Lo scopo delle presenti informazioni tecniche è principalmente quello di elencare i metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali, ma anche quello di menzionare i metodi incompatibili con le prescrizioni legali, oltre ai criteri per una procedura di uccisione corretta.

Le informazioni tecniche si rivolgono a tutti i detentori di animali, agli allevatori e ai servizi veterinari cantonali che sono incaricati dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. Le presenti informazioni tecniche non approfondiscono gli aspetti che riguardano l'uccisione nella macellazione, disciplinata separatamente e in maniera dettagliata.

### A seconda della situazione, è giusto uccidere un animale per limitarne le sofferenze.

Tenendo conto del loro stato, gli animali malati o feriti sono curati o uccisi, cfr. art. 5 OPAn. Ciò significa che i detentori devono ponderare attentamente se l'aggravio previsto per gli animali a causa delle cure e dei trattamenti è giustificato o meno. Se i trattamenti, in particolare, prevedono dolore o una protratta e notevole limitazione della libertà di movimento, la scelta di uccidere l'animale può essere quella giusta. Qualora, per motivi economici, non si consideri l'eventualità di un trattamento, gli esemplari malati o feriti devono essere immediatamente uccisi.

### In qualsiasi caso, l'eutanasia è un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali.

I detentori che portano dal veterinario un animale malato o ferito da sopprimere agiscono sempre conformemente alla protezione degli animali. Siccome tale pratica prevede l'impiego di stupefacenti e necessita di conoscenze mediche, solo i veterinari possono eseguirla. I costi che ne derivano non possono valere come unica giustificazione per impiegare un metodo di uccisione meno rispettoso.

## Uccidere gli animali con crudeltà o per celia è vietato.

Chiunque, intenzionalmente, uccide animali con crudeltà o per celia commette un reato di maltrattamento di animali, punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, cfr. art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn. Di conseguenza, è vietato uccidere gli animali con crudeltà, cfr. art. 16 cpv. 2 OPAn. Si considerano metodi di uccisione crudeli, per esempio, l'annegamento o il soffocamento o altri metodi con cui gli animali non sono storditi immediatamente, cfr. sezione successiva.

## Che cosa significa «uccisione corretta»?

Si considera che un animale sia ucciso correttamente se una persona competente utilizza un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali e lo fa in condizioni rispettose.

### Requisiti per le persone che uccidono animali

Gli animali possono essere uccisi soltanto da persone competenti, cfr. art. 177 OPAn, ovvero la persona:

- ha potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista o dispone delle competenze in virtù della sua formazione;
- uccide regolarmente animali con i metodi appresi.

I veterinari e i macellai o macellai-salumieri con l'indirizzo professionale «Produzione» sono qualificati per istruire e supervisionare chi vuole acquisire competenze in questo campo. Si limitano però alle specie animali che conoscono bene e ai metodi di uccisione che usano abitualmente.

### Procedura corretta in condizioni rispettose

- L'animale è preparato in maniera rispettosa e immobilizzato.
- L'uccisione si svolge senza ritardi e senza ansietà o dolori.
- L'animale deve essere sorvegliato fino al sopraggiungere della morte, cfr. art. 179 cpv. 1 OPAn.
- Occorre garantire che l'animale sia morto prima di eliminarne il corpo.

### Requisiti per un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali

- Il metodo porta immediatamente l'animale, senza ansietà o dolori, allo stordimento o direttamente alla morte, cfr. art. 178 e 178*a* OPAn.
- Il metodo porta sicuramente alla morte, cfr. art. 179 cpv. 2 OPAn.

Chiunque uccide gli animali con metodi che non rispettano i criteri summenzionati, viola le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. È vietato uccidere animali senza istruzione e senza avere la pratica necessaria oppure impiegando metodi di uccisione con cui si rischia di non stordire immediatamente l'animale.

# Metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali per i bovini, ovini e caprini

## Eutanasia

Come già menzionato, per tutti i bovini, gli ovini e i caprini l'uccisione mediante la somministrazione di medicamenti appropriati da parte del veterinario è un metodo conforme alla protezione degli animali.

## Proiettile captivo e dissanguamento

L'apparecchio a proiettile captivo nel cervello utilizzato deve essere destinato a questo scopo e adatto alla taglia dell'animale. Deve funzionare in modo ineccepibile ed essere sottoposto a manutenzione, conformemente alle prescrizioni vigenti.

Non appena cade a terra, l'animale deve essere dissanguato. Per garantire che la morte sopraggiunga rapidamente, le due carotidi devono essere recise con una lama tagliente.

Chiunque uccide bovini, ovini e caprini mediante proiettile captivo e dissanguamento deve aver appreso le conoscenze e le capacità necessarie da un macellaio o da un macellaio-salumiere con indirizzo di specializzazione «Produzione» e deve uccidere regolarmente animali in questo modo.

## Accertamento del sopraggiungere della morte

Chiunque uccide un animale, prima di eliminarne la carcassa, ha l'obbligo di accertare la morte effettiva. Negli animali morti, la dilatazione della pupilla è massima e non si ha alcuna reazione a un fascio luminoso intenso, cfr. art. 12 cpv. 2 OPAnMac.

## Smaltimento della carcassa dell'animale

Gli animali morti, il sangue e i visceri devono essere smaltiti secondo le prescrizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22). I singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, possono essere sotterrati in terreno privato.

# Metodi di uccisione non ammessi per i bovini, gli ovini e i caprini

**Colpo sulla testa:** con lo stordimento eseguito assestando un colpo sulla testa con un bastone o un oggetto si rischia di non stordire immediatamente l'animale. Il colpo sulla testa non comporta necessariamente la morte dell'animale; vi è dunque il rischio che riprenda coscienza, provi dolore e soffra.

**Dissanguamento di bovini, ovini e caprini morenti senza stordimento:** anche gli animali gravemente malati o feriti provano dolore. Pertanto, prima del dissanguamento, è obbligatorio stordirli.

# Altre informazioni tecniche sull'uccisione corretta

N. 16.1 Uccisione corretta di pollame, quaglie e piccioni

N. 16.2 Uccisione corretta di conigli

N. 16.3 Uccisione corretta di suini

N. 16.5 Uccisione corretta di pesci

N. 16.6 Uccisione corretta di rettili

N. 16.7 Uccisione corretta di uccelli ornamentali

N. 16.8 Uccisione corretta di decapodi

## Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

**Art. 26 LPAn** Maltrattamento di animali (disposizioni penali)

[1] È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
b. uccide animali con crudeltà o per celia; […]

**Art. 5 OPAn** Cura

[2] […] Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti.

**Art. 16 OPAn** Pratiche vietate

[2] In particolare è vietato:
a. uccidere gli animali in modo crudele; […]

**Art. 177 OPAn** Requisiti per il personale addetto all'abbattimento

[1] Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.
[1bis] Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.

**Art. 178 OPAn** Obbligo di stordimento

Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

**Art. 178*a* OPAn** Deroghe all'obbligo di stordimento

[1] L'uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:
a. durante la caccia;
b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;
c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

**Art. 179 OPAn** Uccisione corretta

[1] La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.
[2] Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.
[3] Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

**Art. 12 OPAnMac** Verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte

[…]
[2] Il dissanguamento deve essere verificato regolarmente. Per il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d'allevamento occorre controllare per campionatura se la morte è sopraggiunta, verificando se la dilatazione delle pupille è massima.